

CONTRATTO DI RICERCA

Con la presente scrittura privata (di seguito "CONTRATTO"), redatta in triplice esemplare, a valersi ad ogni effetto di legge, tra:

- **CEREAL DOCKS S.P.A.**, con sede a Camisano Vicentino (VI) in Via Dell'Innovazione n. 1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Vicenza 02218040240 REA VI-215209, capitale sociale Euro 10.000.000 i.v., rappresentata dal Sig. Mauro Fanin,

(di seguito "CEREAL DOCKS")

e

- **UNIVERSITÀ DI PALERMO, DIPARTIMENTO STEBICEF Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche**, con sede a Palermo (PA) in via delle Scienze ed.17, 90128 - Palermo, codice fiscale 80023730825, partita IVA 00605880822, rappresentata dal sig. Prof. Silvestre Buscemi, in qualità di rappresentante legale pro-tempore

(di seguito "UNIVERSITÀ")

(CEREAL DOCKS e UNIVERSITÀ di seguito collettivamente identificati come le "Parti" e individualmente come la "Parte"),

Premesso che:

- presso l'UNIVERSITÀ per il Dipartimento STEBICEF, operano il Dott. Antonio Palumbo Piccionello ed il Prof. Andrea Pace;
- CEREAL DOCKS ha interesse che siano effettuate delle attività di ricerca industriale inerenti al programma "*Bioplastificanti di nuova generazione per produzione di tubi in PVC plastificato e elastomeri termoplastici*", nell'ambito del progetto a valere su FCS bando Industria Sostenibile FRI – Prj n° 40;
- in relazione al progetto di cui al punto precedente, le Parti hanno sottoscritto in data 3 luglio 2017 un contratto di ricerca commissionata da CEREAL DOCKS a UNIVERSITÀ, della durata di 12 (dodici) mesi, per le seguenti attività rientranti nell'OR1:
 - supporto nella definizione dei percorsi sintetici attuabili ai fini della derivatizzazione e funzionalizzazione di composti oleosi di origine vegetale, per l'ottenimento di additivi bioplastificanti, su scala di laboratorio;
 - caratterizzazione fisico-chimica e analisi quali-quantitativa dei composti ottenuti tramite tecniche spettroscopiche quali ad esempio GC/MS, HPLC/MS, IR, NMR, DSC, ed altre analisi elencate in allegato 2, al fine di definirne le proprietà fisiche principali e di determinare il grado di funzionalizzazione ottenuto e l'efficienza dei processi di sintesi.
- con successivo Addendum del 29 settembre 2017 le Parti hanno inteso rivedere l'oggetto del contratto di cui al punto precedente, includendovi le attività rientranti nell'OR3:


Cereal Docks S.p.A.
Mauro Fanin

Pagina 1 di 6


Università di Palermo
Prof. Silvestre Buscemi

- ottimizzazione delle sintesi dei composti ottenuti in OR1, che hanno mostrato un potenziale promettente per l'industrializzazione;
 - analisi e caratterizzazione dei nuovi batch di plastificante prodotto;
 - valutazione della concentrazione ottimale dei reattivi, compatibili con la scalabilità del processo
- nel periodo di vigenza del contratto di cui ai punti precedenti, UNIVERSITÀ si è dimostrata per CEREAL DOCKS un partner in possesso delle conoscenze, dell'esperienza e delle risorse umane e tecniche idonee agli scopi prefissati, necessarie al fine di rendere in assoluta autonomia le prestazioni richieste da CEREAL DOCKS;
 - CEREAL DOCKS ha interesse a proseguire il citato progetto in collaborazione con organismi di ricerca;
 - l'UNIVERSITÀ si è resa disponibile a proseguire le attività di ricerca;
 - le Parti si ritengono reciprocamente soddisfatte dei risultati conseguiti con il contratto di cui ai punti precedenti; pertanto, sussistendo l'interesse di ciascuna delle Parti a proseguire il rapporto per la realizzazione degli obiettivi del progetto, le Parti hanno qui inteso addivenire ad una nuova intesa (il presente "CONTRATTO");

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE.

Le premesse tutte che precedono e gli Allegati costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente CONTRATTO.

In caso di conflitto, le previsioni del presente CONTRATTO prevarranno su quelle riportate negli Allegati.

2. OGGETTO.

Con la sottoscrizione del presente CONTRATTO, CEREAL DOCKS affida all'UNIVERSITÀ, che accetta, alle condizioni e per i compensi di seguito riportati, l'incarico per il supporto tecnico relativamente ad alcune attività di ricerca industriale di OR1, OR3 e OR4 e in particolare:

- Supporto nella definizione dei percorsi sintetici attuabili ai fini della derivatizzazione e funzionalizzazione di composti oleosi di origine vegetale, per l'ottenimento di additivi bioplastificanti, su scala di laboratorio.
- Supporto nella messa a punto delle sintesi su scala pilota 10 – 20 Kg;
- Supporto nella messa a punto delle sintesi su scala preindustriale.
- Caratterizzazione fisico-chimica e analisi quali-quantitativa dei composti ottenuti su scala di laboratorio (OR1), su scala pilota (OR3) e su scala pre-industriale (OR4) tramite tecniche spettroscopiche quali ad esempio GC/MS, HPLC/MS, IR, NMR, DSC, (vedasi all. 2) al fine di definirne le proprietà fisiche principali e di determinare il grado di funzionalizzazione ottenuto e l'efficienza dei processi di sintesi, da svolgersi presso il Dipartimento STEBICEF dell'UNIVERSITÀ secondo quanto concordato tra le Parti.

Eventuali modifiche formeranno oggetto di atto scritto tra le Parti aggiuntivo ed integrativo al presente CONTRATTO.

3. DURATA.


Cereal Docks S.p.A.
Mauro Iannin


Università di Palermo
Prof. Silvestre Buscemi

Il CONTRATTO decorre dalla data della sua sottoscrizione e si concluderà entro il 30 giugno 2020. L'UNIVERSITÀ si impegna ad ultimare l'incarico descritto all'art. 2 entro tale data ed emetterà ultima fattura di pagamento entro il 30 giugno 2020.

4. ESECUZIONE DEI SERVIZI.

L'UNIVERSITÀ si impegna ad eseguire l'incarico di cui all'art. 2 presso il Dipartimento STEBICEF utilizzando il personale, la strumentazione ed i servizi propri.

L'UNIVERSITÀ potrà inoltre avvalersi, per lo svolgimento delle attività, anche di personale esterno nella forma di assegni e borse di studio a laureati per attività di ricerca presso l'UNIVERSITÀ. In tal caso l'UNIVERSITÀ non risulterà esonerata da alcuna delle obbligazioni assunte con il presente CONTRATTO, risultando invece la stessa UNIVERSITÀ responsabile ai sensi dell'art. 1381 c.c. verso CEREAL DOCKS del corretto comportamento del personale esterno rispetto agli impegni previsti dal presente CONTRATTO.

Le Parti individuano i seguenti soggetti responsabili per la gestione del presente CONTRATTO:

- per CEREAL DOCKS: il Dr. Maurizio De Maria, in qualità di Referente;
- per UNIVERSITÀ: il Dott. Antonio Palumbo Piccionello ed il Prof. Andrea Pace, in qualità di Responsabili Scientifici.

L'eventuale sostituzione del Responsabile Scientifico della ricerca da parte dell'UNIVERSITÀ dovrà essere approvata da CEREAL DOCKS; la sostituzione del Referente di CEREAL DOCKS dovrà essere comunicata per iscritto all'UNIVERSITÀ.

L'UNIVERSITÀ si impegna a garantire la frequenza dei propri laboratori da parte di personale individuato da CEREAL DOCKS esclusivamente per attività da svolgersi sotto la supervisione dei Responsabili Scientifici. A tal fine CEREAL DOCKS provvederà a presentare all'UNIVERSITÀ domanda nominativa di frequenza. CEREAL DOCKS garantisce fin d'ora che tale personale godrà di copertura assicurativa per il rischio infortuni per il periodo di frequenza dei suddetti laboratori.

L'UNIVERSITÀ si impegna a presentare a CEREAL DOCKS, con cadenza semestrale e comunque anche alla conclusione delle attività, una relazione tecnico-scientifica a cura del Responsabile Scientifico con riferimento esplicito al progetto oggetto del presente CONTRATTO e contenente gli obiettivi tecnici, la descrizione dell'attività svolta ed i risultati ottenuti.

5. UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI.

A fronte del pagamento del corrispettivo previsto dall'art. 6 del presente CONTRATTO, spetta a CEREAL DOCKS ogni diritto di sfruttamento economico dei risultati delle attività oggetto del presente CONTRATTO. Tale diritto di sfruttamento riguarda tanto il mercato italiano quanto ogni mercato estero.

Spetta inoltre a CEREAL DOCKS la proprietà di tutti gli elaborati, progetti ed altro realizzati dall'UNIVERSITÀ in esecuzione del presente CONTRATTO e da questa consegnati a CEREAL DOCKS.

Gli eventuali ritrovati, realizzati a seguito dell'attività oggetto del presente contratto, che venissero ritenuti suscettibili di brevettazione o di altra privativa industriale, saranno di proprietà esclusiva di CEREAL DOCKS e potranno - ad esclusiva discrezione di quest'ultima - essere protetti a cura e spese della stessa CEREAL DOCKS, in Italia ed all'estero, salvo comunque il diritto spettante al ricercatore dell'UNIVERSITÀ di esserne riconosciuto autore.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 65 D.Lgs. 10.02.2005 n. 30, il presente articolo deroga espressamente alle specifiche disposizioni contenute nel medesimo art. 65 per le invenzioni delle università e degli altri centri di ricerca pubblici.

6. CORRISPETTIVO. PAGAMENTO.

CEREAL DOCKS riconoscerà all'UNIVERSITÀ un corrispettivo complessivo di Euro 50.000 (Euro cinquantamila), oltre ad IVA, da corrispondersi alle seguenti scadenze a fronte di fattura emessa dall'UNIVERSITÀ:

- Euro 10.000 (Euro diecimila), oltre ad IVA, entro 30 gg dalla stipula del contratto di collaborazione;
- Euro 10.000 (Euro diecimila), oltre ad IVA, entro 30 gg dalla relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, da redigersi a sei mesi dall'inizio dell'attività svolta;
- Euro 10.000 (Euro diecimila), oltre ad IVA, entro 30 gg dalla relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, da redigersi a 12 mesi dall'inizio dell'attività svolta;
- Euro 20.000 (Euro ventimila), oltre ad IVA, entro 30 gg dalla relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, da redigersi a 18 mesi dall'inizio dell'attività svolta (fattura non oltre il 30 giugno 2020).

Il corrispettivo sopra indicato deve intendersi, per espressa volontà delle Parti, remunerativo di tutti gli oneri derivanti dall'incarico, ivi comprese le spese tutte sostenute dall'UNIVERSITÀ, nonché remunerativo anche dell'attività inventiva e dei diritti di sfruttamento economico dei risultati delle attività di ricerca e di tutto il materiale relativo, spettanti a CEREAL DOCKS ai sensi dell'art. 5.

7. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

L'UNIVERSITÀ non potrà né cedere l'ACCORDO a terzi, né affidare, anche solo parzialmente, a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente ACCORDO senza il preventivo assenso scritto di CEREAL DOCKS.

8. RISERVATEZZA.

Le Parti si impegnano al pieno rispetto dell'Impegno di Riservatezza allegato al presente ACCORDO (Allegato 1).

9. RESPONSABILITÀ.

Le Parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità per i danni subiti, in relazione all'esecuzione delle attività, da sé stesse, dal rispettivo personale e/o da terzi.

10. RECESSO.

Ciascun Parte potrà recedere unilateralmente dal presente CONTRATTO mediante comunicazione da trasmettere all'altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con messaggio PEC, con preavviso di almeno 4 (quattro) mesi.

In caso di recesso a norma del comma precedente, le Parti si incontreranno per concordare il compenso dovuto da CEREAL DOCKS all'UNIVERSITÀ per le attività eseguite fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso ed in considerazione dei risultati ottenuti. Nessuna ulteriore pretesa o


Cereal Docks S.p.A.
Mauro Eganin


Università di Palermo
Prof. Silvestre Buscemi

rivendicazione può essere avanzata, ad alcun titolo, dall'UNIVERSITÀ in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Indipendentemente dal diritto di far valere altri inadempimenti la cui gravità giustifichi la risoluzione del contratto, CEREAL DOCKS potrà risolvere il presente CONTRATTO, ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche nel caso di inadempimento dell'UNIVERSITÀ in relazione alle obbligazioni di cui all'art. 5 (Utilizzazione dei risultati), all'art. 7 (Divieto di cessione del contratto), all'art. 8 (Riservatezza) del presente CONTRATTO.

La risoluzione si esercita mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

12. PRIVACY.

Nell'esecuzione del presente ACCORDO, le Parti sono reciprocamente informate che verranno trattati dati personali inerenti ciascuna Parte e i loro dipendenti e collaboratori. I dati saranno trattati con modalità cartacee e informatiche dal personale incaricato da ciascuna Parte per le sole ed esclusive finalità di esecuzione del presente ACCORDO e per tutti gli adempimenti di legge connessi e conseguenti. Il trattamento sarà effettuato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e osservando tutti i diritti riconosciuti all'interessato dalle leggi vigenti.

Le Parti si scambiano reciprocamente le informative per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente e, con la sottoscrizione del presente ACCORDO, ciascuna Parte fornisce il proprio consenso al trattamento.

13. PRECEDENTI INTESE. MODIFICHE.

Il presente ACCORDO annulla e sostituisce ogni altra eventuale precedente intesa sia verbale che scritta intervenuta tra le Parti sulla materia che ne forma oggetto.

Qualsiasi modifica o integrazione del presente ACCORDO dovrà essere espressamente approvata per iscritto dalle Parti.

14. CLAUSOLA ARBITRALE.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente CONTRATTO. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione al presente CONTRATTO verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e ss. del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà sede a Venezia.

Cereal Docks S.p.A.
Maurizio Farini

Università di Palermo
Prof. Silvestre Buscemi

Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le Parti, oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

15. RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente ACCORDO, le Parti fanno riferimento e rinvio alle norme di legge italiane vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto in Camisano Vicentino il 28 settembre 2018

Cereal Docks S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Mauro Fanin

Università di Palermo
Dipartimento STEBICEF

Il Direttore

Prof. Silvestre Buscemi



Allegato:

Allegato 1: Impegno di Riservatezza

Allegato 2: Caratterizzazione quali – quantitativa eseguibile presso l'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c, le Parti, previa lettura di ogni clausola e riletture del presente ACCORDO, dichiarano di approvare espressamente i seguenti articoli: art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15.

Cereal Docks S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Mauro Fanin

Università di Palermo

Dipartimento STEBICEF

Il Direttore

Prof. Silvestre Buscemi

